

Allianz Value S.r.l.

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231

(Testo deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 16/09/2019 e successivamente
modificato il 31/03/2020)

INDICE

INDICE.....	2
PARTE GENERALE	4
Definizioni	4
CAPITOLO 1	7
IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	7
1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento	7
1.2. Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente	9
CAPITOLO 2	12
LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO	12
2.1. Linee Guida A.N.I.A.	12
CAPITOLO 3	15
IL MODELLO ALLIANZ VALUE S.r.l.	15
3.1 Le principali aree di operatività aziendale e la struttura organizzativa di Allianz Value S.r.l.	15
3.2 Funzione e scopo del Modello	16
3.3 La costruzione del Modello e la sua struttura	16
3.4 I principi ispiratori del Modello	19
3.5 La procedura di adozione del Modello	19
CAPITOLO 4	20
LE ATTIVITA' SENSIBILI DI ALLIANZ VALUE S.r.l.	20
CAPITOLO 5	25
ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	25
5.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.....	25
5.2 Funzione e poteri dell'OdV	28
5.3 L'attività di reporting dell'OdV verso altri organi societari o di Gruppo	31
5.4 Obblighi di informazioni nei confronti dell'OdV.....	32
5.5 Verifiche sull'adeguatezza del modello	35
5.6 Raccolta e conservazione delle informazioni	36
CAPITOLO 6	37
FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	37
6.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti.....	37
6.2 Informazione alle Società di Servizi	38
CAPITOLO 7	39
SISTEMA SANZIONATORIO	39
7.1 Funzione del sistema sanzionatorio	39
7.1.1. Accertamenti sulle segnalazioni pervenute.....	41
7.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti	43
7.2.1 Dipendenti.....	43
7.3 Misure nei confronti degli Amministratori.....	45
7.4 Misure nei confronti della Società di Servizi, dei Consulenti e dei <i>Partner</i>	45
PARTE SPECIALE	46
Funzione e principi generali	46
8.1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE.....	47
8.2 REGOLE GENERALI.....	47
8.3 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE	48
8.4 I CONTROLLI DELL'ODV	50
PARTE SPECIALE 1	51
Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	51
9.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	52
9.2 ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA P.A.	61
9.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	63
9.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	63
PARTE SPECIALE 2	66
Delitti Informatici e di trattamento illecito di dati	66
10.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	67
10.2 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI INFORMATICI	67

10.3 REGOLE GENERALI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	68
PARTE SPECIALE 3	70
Reati Societari	70
11.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	71
11.2 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI	75
11.3 REGOLE GENERALI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	78
11.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	81
PARTE SPECIALE 4	84
Reati in materia di riciclaggio.....	84
12.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI.....	85
12.2 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO	
89	
12.3 REGOLE GENERALI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO.....	90
12.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI.....	91
PARTE SPECIALE 5	93
Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	93
13.1. LE FATTISPECIE DI REATO	94
13.2 ATTIVITA' SENSIBILI	94
13.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	94
13.4 PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE	95

PARTE GENERALE

Definizioni

- “Allianz” o la “Capogruppo”: Allianz S.p.A. con sede legale in Trieste, Largo Imeri, 1.
- “Allianz Value S.r.l.” o la “Società”, entità legale con sede in Milano, Piazza Tre Torri n. 3.
- “Attività/ Aree Sensibili”: le attività di Allianz Value S.r.l. nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- “CCNL”: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati da A.N.I.A. e dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per il personale dipendente non dirigente delle imprese e per i dirigenti delle stesse imprese, oltre che al Contratto Integrativo Aziendale per il personale non dirigente, attualmente in vigore ed applicati da Allianz Value S.r.l..
- “Codice Etico e di Comportamento” di Gruppo: il Codice Etico e di Comportamento adottato da Allianz S.p.A., che formalizza i valori fondanti ed i principi generali di comportamento della Società del Gruppo, ivi incluso Allianz Value S.r.l. - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari dello stesso devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.
- “Consulenti”: i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di Allianz Value S.r.l. in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione.
- “Contratti di Servizio”: contratti aventi ad oggetto "Incarico di prestazione di servizi" con i quali Allianz Value S.r.l. ha esternalizzato presso Allianz S.p.A. alcuni servizi di natura amministrativa e consulenziale (contabilità generale, segreteria societaria, legale, servizi generali, etc.) i servizi di natura fiscale di supporto alla propria attività principale;
- “Destinatari”: ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 231/2001, tutti coloro che rivestono, nella Società, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo (anche di fatto), inclusi i dipendenti. Il Modello si applica altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque ad essa legati da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati (prestatori di servizi, collaboratori, consulenti o altri terzi vincolati da un rapporto contrattuale diverso dal lavoro subordinato).
- “D.Lgs. 231/2001” o il “Decreto”: il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- “Gruppo”: Allianz SE, con sede in legale in Monaco di Baviera (Germania) e quotata nel segmento MTA International e le società di diritto italiano controllate.

- “Linee Guida”: raccomandazioni delle associazioni di categoria sviluppate sistematicamente sulla base di conoscenze continuamente aggiornate e valide -es. le Linee Guida A.N.I.A. per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo per il settore assicurativo ex articolo 6, comma 3, del D.lgs. 231/2001
- “Modello”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001.
- “Operazioni Sensibili”: vedi “Attività/ Aree Sensibili”
- “Organi Sociali”: il Consiglio di Amministrazione di Allianz Value S.r.l.
- “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: l’organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001.
- “P.A.”: la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio).
- “Partner”: le controparti contrattuali di Allianz Value S.r.l., sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la società nell’ambito delle Attività Sensibili.
“Reati”: le diverse fattispecie di reati presupposto della responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs. 231/2001.
- "Società di Servizi": Società presso la quale Allianz Value S.r.l. ha esternalizzato alcuni servizi di natura amministrativa e fiscale di supporto come sopra identificati, i.e., Allianz S.p.A.
- "Soggetti Apicali": persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso.

CAPITOLO 1

IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

In data 4 luglio 2001, in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140, del 13 giugno 2001, Serie Generale.

Scopo del Decreto era adeguare l'ordinamento giuridico interno ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia aveva aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Il D.Lgs. 231/2001 reca la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*.

Esaminando nel dettaglio il contenuto del Decreto Legislativo 231/2001, l'articolo 5, comma 1, sancisce la responsabilità della società qualora determinati reati (cd. reati presupposto) siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa (ad esempio, amministratori e direttori generali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a) (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto si aggiunge - se ed in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi - anche la responsabilità “amministrativa” della società.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio

dell'attività¹, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si elencano di seguito le “famiglie di reato” attualmente rientranti nell'ambito di applicazione del D.lgs. 231/2001:

- i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto) e contro la fede pubblica;
- i delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti dalla Legge 48/2008 (art. 24-bis del Decreto);
- i delitti di criminalità organizzata, introdotti dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter del Decreto);
- i reati transnazionali, introdotti dalla Legge 146/2006;
- i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25-bis del Decreto);
- i delitti contro l'industria e il commercio, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-bis 1 del Decreto) ;
- i c.d. reati societari, introdotti dal D.lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-ter del Decreto), anche con specifico riferimento al reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- delitti in materia di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti dalla Legge 7/2003 (art. 25-quater del Decreto);
- Delitti contro la personalità individuale, introdotti dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 (art. 25-quinquies del Decreto);
- i reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato, introdotti dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25-sexies del Decreto);
- Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime), introdotti dalla Legge 123/2007 (art. 25-septies del Decreto);

¹ Per le imprese di assicurazione l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9 comma 2 lettere a) e b) deve avvenire esclusivamente secondo i criteri e le modalità previste e disciplinate dall'art. 266 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 “Codice delle assicurazioni private”

- Reati in materia di ricettazione, autoriciclaggio, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, introdotti dal D.lgs. 231/2007 (art. 25-octies del Decreto);
- i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti dalla Legge 99/2009 (art. 25-novies del Decreto);
- il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, introdotto dalla Legge 116/2009 (art. 25-decies del Decreto);
- i reati ambientali, introdotti dal D.lgs. 121/2011 (art. 25-undecies del Decreto);
- il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto dal D.lgs. 109/2012 (art. 25-duodecies del Decreto);
- i reati di razzismo e xenofobia;
- le frodi in competizioni sportive e i reati di esercizio abusivo di gioco o di scommesse e di giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

L'applicazione della disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 potrà in futuro essere estesa dal legislatore ad altre tipologie di reati.

1.2. Presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, all'articolo 6, una forma di esonero dalla responsabilità, in caso di reato compiuto da "soggetti apicali", qualora la società dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato "modelli di organizzazione, gestione e controllo" idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati.

I suddetti Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità di commissione dei Reati;
- prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modelli;

- introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il sistema prevede altresì che:

1. la Società abbia provveduto all'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento;
2. l'organismo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello;
3. la società abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello;
4. l'autore del reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

Accanto a tali previsioni, la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato» ha aggiunto nel corpo del Decreto una serie di ulteriori prescrizioni (nello specifico, art. 6, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater), volti a garantire tutela e protezione a quanti, all'interno dell'ente, segnalino tempestivamente la commissione di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto (c.d. whistleblowing).

In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis, lett. a), il Modello deve ora anche prevedere uno o più canali che consentano tanto ai soggetti apicali, tanto ai soggetti subordinati, «di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del [...] decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte». Tali canali di comunicazione devono anche garantire «la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione».

Inoltre, il medesimo comma 2-bis precisa inoltre (lett. b) che il Modello deve poi individuare almeno un canale alternativo di segnalazione «idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante». Ancora, sempre il nuovo comma 2-bis sancisce (lett. c) ora il divieto di atti di ritorsione o comunque discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Infine, si stabilisce anche (lett. d) che il Modello debba individuare nel sistema disciplinare adottato ai sensi del Decreto sanzioni «nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate». Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa dell'ente per il reato compiuto da "soggetti sottoposti all'altrui direzione" sussiste se la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (c.d. colpa di organizzazione). L'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati costituisce prova dell'assenza di colpa di organizzazione e preclude l'insorgenza di una responsabilità dell'ente.

CAPITOLO 2

LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO

2.1. Linee Guida A.N.I.A.

Nella predisposizione del presente Modello, Allianz Value S.r.l. si è ispirata alle Linee Guida A.N.I.A., salvo che per i necessari adattamenti dovuti alla particolare struttura organizzativa di Allianz Value S.r.l. Qui di seguito si riportano in sintesi gli elementi di maggior rilevanza.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così sintetizzati e schematizzati:

- individuazione delle aree/attività di rischio, volta a verificare in quale area/attività aziendale sia possibile la realizzazione dei Reati previsti dal Decreto;
- obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza, volti a soddisfare l'attività di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello;
- predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei Reati attraverso l'adozione di appositi protocolli. A tal fine soccorre l'insieme ben coordinato di strutture organizzative, attività e regole attuate – su impulso dell'organo decisionale – dal *management* e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti nelle seguenti categorie:
 - efficacia ed efficienza dei processi aziendali e delle operazioni gestionali;
 - adeguato controllo dei rischi;
 - attendibilità ed integrità delle informazioni aziendali – contabili e gestionali – dirette sia verso terzi sia all'interno;
 - salvaguardia del patrimonio;
 - conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente e alle direttive e procedure aziendali.

In particolare, le componenti più rilevanti del sistema di controllo interno possono essere indicate nei seguenti strumenti:

- codici di comportamento;
- sistema organizzativo, procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e di gestione;

- comunicazione al personale;
- formazione del personale;
- meccanismi disciplinari.

Le componenti del sistema di controllo interno devono pertanto essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- applicazione di regole e criteri improntate a principi di trasparenza;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e delle procedure previste dal Modello;
- individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia ed indipendenza;
 - professionalità;
 - continuità di azione;
 - assenza di cause di incompatibilità, di conflitti di interesse o rapporti di parentela con gli organi di vertice.

Va comunque considerato che il settore assicurativo è soggetto a specifica e capillare vigilanza; pertanto l'attenta applicazione della normativa di settore è un primo strumento di salvaguardia della Società.

Nell'ambito dei gruppi assicurativi, rimangono fermi i principi dell'autonomia e delle responsabilità proprie di ciascuna società. Conseguentemente ciascuna di esse sarà tenuta ad adottare un proprio Modello e ad individuare un proprio Organismo di Vigilanza. E' possibile tuttavia che, all'interno del gruppo, sotto l'impulso della capogruppo, vengano adottate forme di comportamento sostanzialmente univoche, pur nel rispetto delle peculiarità connesse ai diversi settori merceologici di appartenenza dei singoli enti.

La capogruppo può, pertanto, predisporre delle linee guida nella materia di cui al Decreto, alle quali le società controllate si adegueranno, sin dove possibile. In quest'ottica, è ipotizzabile adottare soluzioni organizzative che accentrino presso la capogruppo le funzioni previste dal D.lgs. 231/2001, a condizione che:

- in omaggio ai principi di autonomia e di responsabilità proprie di ciascuna società, ogni controllata adotti un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto, ispirato – per quanto possibile – alle linee guida della capogruppo;
- in ogni controllata sia istituito il proprio Organismo di Vigilanza;
- gli eventuali rapporti di assistenza e collaborazione tra l’Organismo di Vigilanza della capogruppo e quelli propri delle singole società controllate siano definiti con appositi strumenti contrattuali;
- nell’esecuzione delle attività di assistenza e collaborazione tra gli organismi di vigilanza della capogruppo e delle singole controllate, siano assicurati il rispetto degli obblighi di fedeltà e riservatezza nei confronti dell’organismo di vigilanza richiedente.

CAPITOLO 3

IL MODELLO ALLIANZ VALUE S.r.l.

3.1 Le principali aree di operatività aziendale e la struttura organizzativa di Allianz Value S.r.l.

Allianz Value, controllata al 100% da Allianz S.p.A, come risultante dall'articolo 2 dello Statuto, svolge le seguenti attività:

- la promozione, la progettazione, l'organizzazione, l'erogazione e la gestione di prestazioni di servizi nei settori della sanità, della salute, della previdenza complementare, del benessere e della malattia nonché dell'assistenza sociosanitaria, sociale, ricreativa o dell'assistenza in genere, a favore di persone fisiche, giuridiche, enti o associazioni, mediante utilizzo di prodotti o servizi propri o di terzi;
- la commercializzazione, la consulenza e la formazione, anche attraverso l'organizzazione e l'erogazione di corsi di formazione, in relazione ai servizi offerti, con esclusione di ogni attività riservata per legge;
- la costituzione, l'organizzazione e la gestione di Poliambulatori, Case di cura, Centri medici e Strutture sanitarie in genere;
- la prestazione di servizi funzionali allo svolgimento dell'attività medica nel campo della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione.

L'**assetto di governance** della Società contempla esclusivamente il Consiglio di Amministrazione. A livello operativo essa si avvale, al fine di beneficiare di importanti sinergie nell'ambito delle attività informatiche, logistiche, amministrative e legali, dei servizi forniti da altre società del Gruppo. Gli stessi sono disciplinati da specifici Contratti di Servizio stipulati fra le parti.

In base a quanto sopra delineato, si comprende come la **struttura operativa** della Società non comprenda attualmente alcun lavoratore dipendente. Ciononostante, si è ritenuto comunque opportuno contemplare e disciplinare la categoria dei Dipendenti tra i destinatari del Modello.

3.2 Funzione e scopo del Modello

Allianz Value S.r.l. è sensibile alle aspettative dei propri azionisti e degli *stakeholders* in quanto è consapevole del valore che agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di reati da parte dei propri organi sociali. Nei limiti delle attività svolte nell'interesse della Società, si richiede anche a Consulenti, Partner e Società di Servizi di adeguarsi a condotte tali che non comportino il rischio di commissione dei reati secondo le previsioni dettate nel Modello.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello migliorano il sistema di *Corporate Governance* della Società, in quanto limitano il rischio di commissione dei reati e consentono di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001. Pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione delle attività sensibili specificamente rilevanti alla luce del business aziendale e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari. A tal fine viene individuata e descritta la costante attività dell'Organismo di Vigilanza finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei Destinatari, anche attraverso il ricorso ad idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari che contrattuali.

3.3 La costruzione del Modello e la sua struttura

Si riporta qui di seguito una breve descrizione di tutte le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, e sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello:

1. Identificazione delle Attività Sensibili (“*as-is analysis*”) e dei presidi di controllo

La identificazione delle Attività Sensibili è stata svolta attraverso la collaborazione dei soggetti chiave nell'ambito della struttura aziendale e l'esame della documentazione aziendale ed una serie di interviste.

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili e Strumentali nel compimento delle quali si potrebbe ipotizzare, quantomeno in astratto, la eventuale commissione dei reati. Successivamente, con il supporto dei citati soggetti chiave, si è proceduto a valutare le modalità di gestione delle Attività Sensibili, il sistema di controllo sulle stesse (procedure

esistenti, separazione delle funzioni, documentabilità dei controlli, ecc.) nonché la conformità di quest'ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti (es. verificabilità, documentabilità, ecc.).

E' stata, inoltre, portata a termine una ricognizione sulla passata attività della Società allo scopo di verificare eventuali situazioni a rischio e le relative cause.

I risultati di detta attività sono stati raccolti e formalizzati in uno specifico documento di analisi del profilo di rischio (anche "Matrice delle attività a rischio-reato"), che forma parte integrante del presente Modello e che illustra in dettaglio i profili di rischio relativi ad Allianz Value S.r.l. relativi alla commissione dei reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001.

In particolare, in detta mappatura sono dettagliate, per ogni famiglia / tipologia di reato, le aree aziendali a rischio di possibile commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 (c.d. "Attività Sensibili"), gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione di tali reati, nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi (c.d. "processi sensibili").

La Mappatura delle attività a rischio-reato è custodita presso la società che ne cura l'archiviazione.

2. Struttura del Modello.

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D.Lgs. 231/2001. La Parte Generale contiene le regole ed i principi generali del Modello. Le Parti Speciali riportano, per singola famiglia di reato ritenuta applicabile, le fattispecie di Attività Sensibili ed i correlati principi comportamentali / presidi di controllo.

3. Codice Etico e di Comportamento e Modello.

La Società, determinata a improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto della legalità, ha adottato il Codice di Etico e di Comportamento di Gruppo, con il quale Allianz S.p.A. ha inteso diffondere le linee guida alla conformità legale e alla condotta etica presso tutte le società ed organizzazioni ad essa riconducibili.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi etici contenuti nel documento sopra menzionato, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001.

La documentazione in ambito etico afferma in ogni caso principi idonei a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, acquisendo pertanto rilevanza anche ai fini del Modello e costituendo un elemento ad esso complementare.

4. Aggiornamento periodico e attività Risk Assessment

Successivamente alla prima emanazione del modello, lo stesso è periodicamente aggiornato al fine di recepire eventuali modifiche normative o di natura organizzativa intervenute nel Gruppo Allianz S.p.A..

A tale scopo Allianz Value S.r.l. svolge una serie di attività dirette sia all'aggiornamento del modello, nella sua parte generale e speciale, sia alla valutazione dei rischi di commissione dei reati al fine di identificare eventuali punti di miglioramento nell'ambito dei presidi di controllo definiti dalla Società.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione delle fasi in cui si sostanzia l'attività di aggiornamento e *Risk Assessment*:

- mappatura, per ogni fattispecie di reato, all'interno di apposite matrici, delle attività sensibili, dei principi e delle procedure adottate dalla Società e poste a mitigazione del rischio di commissione dei reati ex D.lgs. n. 231/2001;
- condivisione delle schede e conduzione di apposite interviste con le diverse Funzioni coinvolte nelle attività sensibili mappate al fine di raccogliere:
 - riscontri circa la correttezza e la completezza, in base alle propria conoscenza ed esperienza, delle attività sensibili e dei presidi posti a mitigazione dei rischi reato, così come riportati nel Modello Organizzativo 231/2001;
 - indicazioni di modifiche/integrazioni intervenute nell'ambito dei presidi di controllo adottati dalla Società a fronte di ciascuna attività sensibile;
 - valutazione degli elementi di rischio di commissione del reato a cui è potenzialmente esposta ciascuna attività sensibile sulla base dell'esperienza e conoscenza dei soggetti coinvolti delle attività di business svolte;
- rielaborazione dei riscontri forniti al fine di:
 - recepire all'interno del Modello le eventuali modifiche o integrazioni indicate;

- fornire una valutazione complessiva del rischio di commissione dei reati ex D.lgs 231 e identificare eventuali punti di miglioramento nell'ambito dei presidi di controllo definiti dalla Società.

3.4 I principi ispiratori del Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti in azienda, rilevati in fase di “*as-is analysis*”, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle Attività Sensibili.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

- ⇒ le Linee Guida di A.N.I.A., in base alle quali è stata predisposta la mappatura delle Attività Sensibili di Allianz Value S.r.l.;
- ⇒ i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza (OdV), interno alla struttura della Società, del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello, anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti aziendali e il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ⇒ i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare:
 - la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
 - la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
 - la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti.

3.5 La procedura di adozione del Modello

Il Decreto attribuisce all'organo dirigente la competenza per l'adozione del Modello. Pertanto, Allianz Value S.r.l., in conformità alle sue politiche aziendali, ha provveduto in tal

senso con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/03/2015. Con la medesima delibera è stato costituito l'Organismo di Vigilanza, con la determinazione dei relativi poteri, e ciascun membro del Consiglio di Amministrazione ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente Modello, come risulta dal verbale della delibera.

Essendo il Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente, in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Allianz Value S.r.l. A tal fine sono da intendersi come “sostanziali” quelle modifiche e integrazioni che si rendano necessarie a seguito dell'evoluzione delle normativa di riferimento o che implicino un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel Modello, nei poteri e doveri dell'organismo di vigilanza e nel sistema sanzionatorio.

Per le altre modifiche diverse da quelle sostanziali, il Consiglio di Amministrazione delega il Presidente. Tali modifiche verranno comunicate al Consiglio di Amministrazione con cadenza annuale e da questo ratificate o eventualmente integrate o modificate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.

CAPITOLO 4

LE ATTIVITA' SENSIBILI DI ALLIANZ VALUE S.r.l.

A seguito dell'analisi del contesto aziendale condotta, è emerso che le attività sensibili al rischio ex D.Lgs. 231/2001, riguardano le seguenti fattispecie di reato:

- a) i reati di truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico e di frode informatica (art. 24);
- b) il reato di falsità riguardanti un documento informatico (art. 24 bis);
- c) i reati nei rapporti con la P.A. (art. 25);
- d) i reati societari (art. 25 ter);
- e) il reato di autoriciclaggio (art. 25 octies)
- f) il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies).

Come precedentemente indicato, non sono state individuate attività sensibili legate ai reati di stampa di monete o valori bollati falsi nonché ai delitti contro la personalità individuale in quanto la commissione di tali reati appare solo astrattamente e non concretamente ipotizzabile all'interno della realtà in esame.

I rischi relativi alle ulteriori famiglie di reato rilevanti ai sensi del Decreto appaiono solo astrattamente e non concretamente ipotizzabili.

Pertanto, nella realtà aziendale di Allianz Value S.r.l., le Attività Sensibili risultano principalmente le seguenti:

a) reati di truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico e di frode informatica (art. 24);

- gestione dei rapporti con i Funzionari degli Enti pubblici competenti in materia di adempimenti societari (es. Ufficio del Registro, CCIAA, etc.);
- gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici, con riferimento in particolare all'attività di trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o autorità (anche mediante accesso a sistemi informatici o telematici).

b) reato di falsità riguardante un documento informatico (art. 24 bis);

- gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici, con riferimento in particolare all'attività di trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o autorità (anche mediante accesso a sistemi informatici o telematici);

c) reati contro la P.A. (art. 25)

- gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti relativi allo svolgimento di attività regolate dalla normativa di riferimento (in particolare, gestione dei rapporti con le Autorità (ad esempio Autorità Garante per la Protezione dei dati personali), sia nell'attività ordinaria che in caso di verifiche, ispezioni ed accertamenti

- gestione dei rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti
- gestione degli adempimenti dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari presso il Tribunale, la CCIAA e l'Ufficio del Registro
- Gestione dei flussi monetari e finanziari
- Acquisto di beni, servizi e consulenze
- Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte.

d) reati societari (art. 25 ter)

- Coordinamento e gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici
 - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi
 - gestione amministrativa e contabile dei fornitori e dei rapporti inter-company;
 - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno.
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico della Società, nonché delle relazioni allegare ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione

- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di:
 - Operazioni straordinarie
 - Operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale
 - Altre operazioni su azioni o quote sociali o della società.
- Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale
- Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante.
- Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale
- Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti (ad esempio Autorità Garante per la Protezione dei dati personali), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
- Acquisti di beni e servizi;
- Gestione delle controversie e accordi transattivi;
- Definizione dei poteri di spesa.

e) reato di autoriciclaggio (art. 25 octies)

- Gestione dei flussi monetari e finanziari
- Acquisto di beni, servizi e consulenze

f) reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies)

- Gestione del contenzioso

L'OdV ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che – a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività della Società – potranno essere ricomprese nel novero delle Attività Sensibili.

Si tralasciano i reati contro la fede pubblica, i delitti relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e contro la personalità individuale e i reati e illeciti amministrativi di abuso di mercato che, a seguito di un'analisi delle attività a rischio, sono stati giudicati solo astrattamente ipotizzabili in Allianz Value S.r.l.

CAPITOLO 5

ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

5.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di valutare l'opportunità del suo aggiornamento, deve essere un organismo della società (art. 6.1, *b*) del D.Lgs. 231/2001), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Le Linee Guida delle principali associazioni di categoria ne suggeriscono l'individuazione in un organo interno alla struttura operativa dell'ente, caratterizzato da autonomia, indipendenza, efficienza operativa e continuità di azione, nonché in possesso di professionalità ed onorabilità adeguate al ruolo.

Volendo nello specifico analizzare i singoli requisiti che devono caratterizzare l'Organismo di Vigilanza, si precisa che:

a) autonomia e indipendenza. Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV risponda, nello svolgimento di questa sua funzione, solo al massimo vertice gerarchico (i.e., Consiglio di Amministrazione).

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, è assicurata dall'obbligo, in sede di costituzione dell'OdV, in capo all'organo dirigente di approvare una dotazione annua adeguata di risorse finanziarie, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri doveri (es. consulenze specialistiche, trasferte, etc.).

L'indipendenza, infine, presuppone che i membri dell'Organismo di Vigilanza non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi con la Società, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo che ne minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello.

b) Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale. L'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla sua indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio; è necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità

adeguate in materia economica, di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

c) Continuità d'azione. L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine; è una struttura interna alla società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento; non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

In aggiunta ai requisiti sopra richiamati, trova applicazione anche il principio dell'**onorabilità e relative cause di ineleggibilità**.

In particolare, non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica:

- i. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 codice civile, ovvero sia gli inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- ii. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (legge contro la mafia);
- iii. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 e ss. codice procedura penale o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modifiche od integrazioni (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

- 2) a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e seguenti del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 codice penale, i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 codice penale);
 - 3) per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - 5) in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D.Lgs. 231/01;
- iv. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9, D.Lgs. 231/01, salvo che siano trascorsi 5 anni dalla inflizione in via definitiva delle sanzioni e il componente non sia incorso in condanna penale ancorché non definitiva;
- v. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* TUF (D.lgs n. 58/1998).

Applicando tutti i principi citati alla realtà aziendale di Allianz Value S.r.l., il relativo incarico è stato affidato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 marzo 2015, ad un organismo costituito in forma monocratica e composto da un membro esterno. Tale scelta è stata determinata dal fatto che la figura è stata riconosciuta come la più adeguata ad assumere il ruolo dell'OdV in quanto, oltre ai requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità e continuità d'azione sopra richiamati, e alle capacità specifiche in tema di attività ispettive e consulenziali, possiede altresì quei requisiti soggettivi formali che garantiscano

ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito affidato, quali onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.

Eventuali integrazioni o modifiche alla composizione dell'OdV sono atti riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richiesti, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV di Allianz Value S.r.l. si può avvalere del supporto di altre funzioni interne di Allianz S.p.A. che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Il conferimento dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo (ad es. in caso violazione dei propri doveri derivanti dal Modello) sono atti riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero allorquando vengano meno in capo al membro dell'organo i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia, di onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.

5.2 Funzione e poteri dell'OdV

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla sua effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;

sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative, sollecitando a tal fine gli organi competenti. Più specificamente, all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti di:

i. **Verifiche e controlli:**

- a. sollecitare l'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne;

- b. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili anche per quanto attiene alla valutazione del rischio rilevante;
 - c. effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da Allianz Value S.r.l., soprattutto nell'ambito delle Attività Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un' apposita relazione periodica da esporsi in sede di reporting al Consiglio di Amministrazione;
 - d. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione (vedi in dettaglio il successivo paragrafo 5.4);
 - e. coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello (vedi anche il successivo paragrafo 5.3). A tal fine, l'OdV ha accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti: a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre Allianz Value S.r.l. al rischio di commissione di uno dei reati; b) sui rapporti con le Società di Servizi, Consulenti e *Partner* che operano per conto della Società nell'ambito delle Attività Sensibili; c) sulle operazioni straordinarie della Società;
 - f. attivare e svolgere le indagini interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali / di Gruppo interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine (vedi anche il successivo paragrafo 5.3)
- ii. **Formazione e informazione:**
- a. coordinarsi con il responsabile che sarà specificamente individuato, laddove si renda necessario in concomitanza con l'eventuale futura costituzione di una struttura organizzativa, per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai Dipendenti e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;

- b. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;
- iii. **Sanzioni:**
- a. coordinarsi con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile e il relativo procedimento decisionale (si rinvia in merito a questo punto al successivo capitolo 7)
- iv. **Aggiornamenti:**
- a. interpretare la normativa rilevante in coordinamento con la funzione responsabile di Allianz S.p.A., in ossequio al contratto dell'1 ottobre 2007 avente ad oggetto "Incarico di prestazione di servizi";
 - b. valutare le esigenze di aggiornamento e adeguamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le funzioni aziendali interessate;
 - c. monitorare l'evoluzione della struttura della Società, con particolare riferimento a quelle attività di riorganizzazione interna da cui possano derivare conseguenze per l'applicabilità del modello organizzativo.

Clausola generale

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Consulenti, Società di Servizi, *Partner* o Organi Sociali, poteri questi che sono demandati agli organi societari o funzioni aziendali competenti.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV rendono necessarie delle forme di tutela in favore di suoi eventuali componenti che siano anche dipendenti della Società, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che l'attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a loro danno.

5.3 L'attività di reporting dell'OdV verso altri organi societari o di Gruppo

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello, al suo sviluppo e all'emersione di eventuali criticità rilevate secondo le seguenti linee di reporting:

- la prima, su base annuale, nei confronti dell'Organismo di Vigilanza di Allianz S.p.A.;
- la seconda, sempre su base annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV predispone annualmente una relazione descrittiva per il Consiglio di Amministrazione, contenente una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Attività Sensibili e gli altri temi di maggior rilevanza; in tale relazione l'OdV predispone altresì un piano annuale di attività previste per l'anno successivo.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri organi.

L'attività di reporting ha in ogni caso sempre ad oggetto:

1. formulazione delle proposte per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello e del Codice Etico e di Comportamento adottati;
2. violazioni accertate del Modello e del Codice Etico e di Comportamento affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti;
3. attività svolte (comprese ad esempio le attività di formazione), verifiche e controlli compiuti, nonché esito dei medesimi ed eventuali criticità emerse in termini di comportamenti o eventi che possono avere un effetto sull'adeguatezza o sull'efficacia del Modello e del Codice Etico e di Comportamento.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono essere custodite dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti nella Società e nel Gruppo Allianz S.p.a. per i diversi profili specifici della propria attività.

L'Organismo di Vigilanza può pianificare incontri periodici con i Responsabili delle Funzioni Aziendali sopra citate, nel proprio programma di Attività annuale o previsti a evento, qualora ritenuto necessario.

5.4 Obblighi di informazioni nei confronti dell'OdV

L'OdV deve essere prontamente informato in merito ai fatti di gestione posti in essere nell'ambito delle Attività Sensibili che potrebbero esporre la Società al rischio di commissione di Reati ex D.lgs. 231/2001.

Al fine di tenere costantemente monitorate le Attività Sensibili, l'OdV si avvale di un sistema di flussi informativi e di segnalazioni provenienti da:

- funzioni che operano in aree aziendali a rischio di commissione di Reati ex D.lgs. 231/2001;
- funzioni di controllo (Internal Audit di Gruppo, Compliance di Gruppo e Risk Management);
- altre funzioni in possesso di dati e informazioni in grado di supportare l'OdV nello svolgimento della propria attività di vigilanza;
- Organi Sociali (Consiglio di Amministrazione).

L'Organismo di Vigilanza può pianificare incontri periodici con i Responsabili delle Funzioni Aziendali sopra citate, nel proprio programma di Attività annuale o previsti a evento, qualora ritenuto necessario.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a segnalare all'OdV qualsiasi comportamento, tenuto nell'ambito delle attività aziendali e/o comunque nell'interesse della Società, che possa configurare, direttamente o indirettamente, una violazione del Modello stesso o un reato ex D.lgs. 231/2001.

In particolare, i Dirigenti, i Responsabili di Funzione e i Dipendenti sono tenuti a segnalare le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per una qualsiasi delle fattispecie di Reato Presupposto previste dal Decreto 231, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano la Società in una prospettiva di responsabilità ex Decreto 231;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Destinatari in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati Presupposto;
- l'avvio di qualsiasi attività ispettiva di natura giudiziaria, tributaria o amministrativa. A tal riguardo è obbligatorio trasmettere all'OdV i relativi verbali dell'attività ispettiva;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di Allianz S.p.A. e di Allianz Value nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di Reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello.

Nel caso in cui all'OdV pervengano segnalazioni non attinenti, lo stesso provvede a trasmetterle alle funzioni di volta in volta competenti.

In ogni caso, qualora uno dei suddetti soggetti non adempia agli obblighi informativi sopra menzionati, allo stesso sarà irrogata una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza agli obblighi sopra menzionati e che sarà comminata secondo le regole indicate nel paragrafo 7 del presente Modello. L'OdV si riserva di segnalare agli Organi Sociali o alle funzioni competenti l'opportunità di agire contro chiunque effettui in malafede segnalazioni non veritiere.

Nello specifico, i Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza, a tutela dell'integrità della Società, segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi

del Decreto e fondate su elementi di fatto, per quanto possibile, precisi e concordanti, o su violazioni del presente Modello, di cui siano venuti a conoscenza.

A tal fine sono istituiti, e resi noti a tutti i Destinatari del presente Modello, canali dedicati per la consultazione dell'Organismo di Vigilanza (si v. infra "Modalità delle segnalazioni"), attraverso i quali potranno essere inviate le eventuali segnalazioni, anche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, co. 2-bis del Decreto 231 in materia di whistleblowing.

L'accesso alle segnalazioni ricevute tramite tali canali è riservato all'Organismo di Vigilanza, personalmente o per il tramite di delegati.

Tutte le modalità di segnalazione garantiscono l'opportuna riservatezza dell'identità dei segnalanti, così da evitare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi forma di discriminazione o penalizzazione nei loro confronti. La Società, infatti, garantisce la tutela dei soggetti segnalanti contro qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione, penalizzazione, applicazione di misure sanzionatorie, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La Società assicura in tutti i casi la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I Consulenti, gli Intermediari Assicurativi e i Partner sono contrattualmente tenuti a segnalare alla Società il coinvolgimento in uno dei Reati di cui al D.lgs. 231/2001.

Modalità delle segnalazioni

Tutte le segnalazioni, di dipendenti della Società e loro collaboratori ed in genere di tutti i soggetti che abbiano qualsiasi tipo di relazione con la Società, che abbiano ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione del Modello o la commissione di reati ex D.lgs. 231/2001, vanno inviate all'Organismo di Vigilanza, utilizzando prioritariamente l'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza-231-Allianz Value@allianz.it.

In alternativa, le segnalazioni all'OdV potranno comunque essere effettuate – anche in forma anonima – tramite l'invio di una comunicazione scritta al seguente indirizzo:

Allianz Value S.r.l. - Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs. 231/2001

c/o Studio Legale Guasti, nella persona del Notaio Francesco Guasti

Piazza Paolo Ferrari, 8 - 20121 Milano

Tutte le segnalazioni inviate all'indirizzo sopra indicato saranno trasmesse in via riservata all'Organismo di Vigilanza, il quale avrà accesso, personalmente o per il tramite di delegati, ai relativi contenuti.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e dà ad esse seguito secondo la "Procedura flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001"; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati dalle competenti funzioni aziendali in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 7 (Sistema sanzionatorio).

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano prima facie irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

5.5 Verifiche sull'adeguatezza del modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti dei destinatari ed il Modello stesso), esso periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i Reati, coadiuvandosi con soggetti terzi con adeguate caratteristiche di professionalità ed indipendenza di volta in volta indicati dal Consiglio di Amministrazione.

Viene svolta una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, delle verifiche a campione degli eventi considerati rischiosi e della sensibilizzazione dei Dipendenti e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa.

Per le verifiche l'OdV si avvale, di norma, delle strutture della funzione della Revisione Interna di Allianz S.p.a. e del supporto di altre funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono inserite nella relazione annuale al Consiglio di Amministrazione e, nel caso in cui l'OdV rilevi delle criticità nei sistemi di controllo, esporrà nel piano relativo all'anno i miglioramenti da attuare.

5.6 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito database (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 5 anni.

L'accesso al database è consentito esclusivamente al personale delegato dall'OdV.

CAPITOLO 6

FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

Come segnalato nel paragrafo introduttivo, la Società risulta ad oggi priva di struttura organizzativa; le disposizioni seguenti sono inserite in ottica prudenziale futura / di completamento del Modello.

6.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo della Società garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Dipendenti e dei membri degli Organi Sociali. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali che rientrano nelle due categorie anzidette, sia che si tratti di risorse già presenti in azienda, sia che si tratti di quelle da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con il responsabile Risorse Umane di Allianz S.p.a. e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata ai Dipendenti al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale documentazione informativa comprende, oltre a quella di regola consegnata al neo-assunto, il Codice Etico e di Comportamento, il Modello e il D.Lgs. 231/2001. Tali soggetti saranno tenuti a rilasciare alla Società una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione della documentazione informativa nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

La formazione

Nonostante la società attualmente non abbia alcun lavoratore dipendente, l'attività di formazione, volta a diffondere la conoscenza del Modello, è differenziata, altresì, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'aver o meno funzioni di rappresentanza della società.

In particolare, la Società ha previsto, servendosi di quanto approntato a livello di Gruppo, livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione per:

1. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti;
2. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti;
3. Membri del Consiglio di Amministrazione;
4. Membri dell'Organismo di Vigilanza.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D.Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, delle singole fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/01 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopracitati reati.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata al Consiglio di Amministrazione, che ne relaziona all'OdV.

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel paragrafo 7 del presente Modello.

6.2 Informazione alle Società di Servizi

Le Società di Servizi devono essere informate del contenuto del Modello e dell'esigenza della Società che il suo comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001. Tali società saranno tenute a rilasciare ad Allianz Value S.r.l. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante delle stesse, ove si attesti la integrale conoscenza dei contenuti e prescrizioni contenute nel Modello e il rispetto dello stesso.

CAPITOLO 7

SISTEMA SANZIONATORIO

Come segnalato nel paragrafo introduttivo, la Società risulta ad oggi priva di struttura organizzativa; le disposizioni seguenti sono inserite in ottica prudenziale futura / di completamento del Modello.

7.1 Funzione del sistema sanzionatorio

La definizione di un sistema di sanzioni applicabile in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende efficiente l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, primo comma, lettera e), D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'ente. Inoltre, a seguito della citata Legge n. 179/2017 in materia di whistleblowing, il legislatore ha stabilito che nel suddetto sistema disciplinare, devono essere espressamente previste «sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate (art. 6, co. 2-bis, lett. d) del D.lgs. 231/2001).

Il presupposto ulteriore per l'effettività del Modello è che ogni ipotesi di violazione sia portata all'attenzione dell'OdV e riceva un adeguato seguito.

A tale scopo è adottata la procedura “Accertamenti sulle segnalazioni pervenute”, di cui al successivo paragrafo, che ha l'obiettivo di assicurare un approfondito, tempestivo ed imparziale svolgimento di idonei accertamenti sulla segnalazione pervenuta, al fine di dare ad essa soddisfacente seguito secondo le regole in vigore.

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello; pertanto esso verrà attivato indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'applicazione delle misure sanzionatorie non pregiudica né modifica ulteriori, eventuali conseguenze civilistiche o di altra natura (penale, amministrativa, tributaria), che possano derivare dal medesimo fatto.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare. Il sistema disciplinare non solo è autonomo rispetto all'eventuale azione penale, ma anzi deve rimanere su un piano nettamente distinto e separato dal sistema normativo del diritto penale ed amministrativo. Nel caso in cui la Società preferisca comunque attendere l'esito del giudizio penale, essa potrà ricorrere all'istituto dell'allontanamento temporaneo del servizio e rinviare alle risultanze anche non definitive del giudizio penale l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare.

Ogni violazione o elusione del Modello o delle procedure di attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza, ferme restando le procedure e i provvedimenti disciplinari che restano di esclusiva competenza del titolare del potere disciplinare.

Inoltre, con riferimento al sistema sanzionatorio relativo alla corretta gestione delle segnalazioni di illeciti ai sensi dell'art. 6, co. 2-bis, D.lgs. 231/2001, nei confronti di tutti i Destinatari del presente Modello sono previste:

- sanzioni a tutela del segnalante per chi pone in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante stesso per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; e
- sanzioni nei confronti di chi effettua, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate.

Le sanzioni sono definite in relazione al ruolo del Destinatario delle stesse, secondo quanto indicato dai successivi paragrafi, nella misura in cui le violazioni delle norme relative al sistema di segnalazione rappresentino, esse stesse, delle violazioni delle disposizioni del presente Modello.

Tutti i destinatari del Modello hanno il dovere di effettuare le suddette segnalazioni.

7.1.1. Accertamenti sulle segnalazioni pervenute

Ogni segnalazione pervenuta all'OdV è dallo stesso esaminata, conservata in originale e classificata in apposito registro; vengono inoltre annotate le azioni intraprese e le risoluzioni adottate.

L'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con le eventuali altre figure aziendali preposte, vaglia preliminarmente ogni segnalazione pervenuta, in modo da decidere in merito al seguito da dare alla stessa.

In dipendenza dalla tipologia di segnalazione pervenuta potranno configurarsi le seguenti principali ipotesi di risposta iniziale:

- la segnalazione è considerata priva di requisiti minimi di credibilità e non meritevole di alcun seguito e viene, pertanto, archiviata senza seguito;
- il caso è considerato meritevole di (ulteriore) approfondimento e viene designato, a tale scopo, un “investigatore designato” (cd. Lead Investigator), individuato dall'OdV o in una figura che collabora con la funzione “Supporto OdV” di Allianz S.p.a., o in una figura esterna scelta tra un gruppo selezionato di consulenti sulla base di criteri di professionalità ed indipendenza, e secondo accordi contrattuali predefiniti;
- il Lead Investigator predispose un documento di pianificazione delle indagini, in cui è descritto il caso sulla base delle informazioni disponibili e sono stimati tempi e risorse necessarie per svolgere i passi investigativi. Il documento è sottoposto all’approvazione del responsabile della funzione Control Governance di Allianz S.p.a.;
- le indagini sono condotte nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e mirano ad accertare, in maniera esaustiva, i fatti e le responsabilità in merito all'accaduto. Ogni indagine viene condotta con tempestività, riservatezza ed obiettività; nelle diverse fasi dell’indagine sono applicate le indicazioni di best practice del Gruppo Allianz S.p.a. contenute nel documento “*Internal Investigation Protocol – Guidance note*” o in altri documenti emessi dall’ufficio dell’Anti-fraud Coordinator del Gruppo in merito ai quali il responsabile della funzione “Supporto OdV” di Allianz S.p.a. deve mantenersi costantemente aggiornato;
- il team incaricato della conduzione delle indagini ha accesso pieno, libero ed incondizionato a luoghi, persone e registrazioni nella misura richiesta per lo svolgimento delle indagini. Il personale è tenuto a fornire la massima collaborazione al Lead Investigator ed al suo team fornendo, con la massima tempestività, le informazioni richieste/utili sul caso oggetto di indagine che saranno gestite nel rispetto delle regole del Gruppo Allianz S.p.a. sulla confidenzialità;

- report periodici sull'andamento delle indagini sono prodotti dal Lead Investigator con la cadenza concordata con l'Organismo di Vigilanza della Società che autorizza, inoltre, eventuali attività investigative alternative o ulteriori rispetto a quanto pianificato; l'Organismo di Vigilanza della Società provvede a tenere informato il responsabile Control Governance di Allianz S.p.a.;
- il fatto oggetto della segnalazione, per la particolare connotazione o gravità, potrà essere portato a conoscenza delle autorità di Polizia (es. proseguimento di indagini complesse) e/o dell'Autorità Giudiziaria (es. esposto, querela), trasferendo a tali autorità i risultati delle attività di indagine già svolte. In tali circostanze la decisione di dare seguito alle attività di indagine, ove non si tratti di reato perseguibile d'ufficio, verrà assunta dalla Direzione Generale di Allianz S.p.a. dopo avere acquisito il parere delle unità "Affari Legali" e "Risorse Umane" di Allianz S.p.a.;
- il Lead Investigator produce una bozza del rapporto conclusivo sulla indagine che sottopone all'esame dell'OdV della Società che accerta che l'indagine sia stata esaustiva e le conclusioni supportate da sufficienti evidenze, dando tempestiva comunicazione all'OdV; il rapporto definitivo - contenente l'esito degli accertamenti, le raccomandazioni sulla risoluzione da dare al caso in termini di eventuali azioni legali, i provvedimenti disciplinari ed il rafforzamento dei controlli interni - viene condiviso con le funzioni competenti del Gruppo Allianz S.p.a., tra cui Affari Legali e Risorse Umane;
- l'OdV della Società è costantemente informato sul grado di attuazione delle misure raccomandate in relazione alla risoluzione del caso ed attiva appropriate forme di *escalation* laddove non le consideri soddisfacenti;
- il Gruppo Consultivo 231 di Allianz S.p.a. e lo stesso OdV, laddove necessario, sono, inoltre convocati, a cura del responsabile Control Governance di Allianz S.p.a., per esprimere un parere o per decidere quando, in qualunque fase dell'iter investigativo, si verifichi una divergenza di opinione in merito alle azioni da intraprendere, tra le parti coinvolte. Il Consiglio di Amministrazione della Società può essere coinvolto in ultima istanza per la risoluzione di controversie; qualora le controversie riguardino uno o più dei propri membri, la decisione verrà presa senza il voto delle parti interessate personalmente dalla controversia;
- con la cadenza prevista sono prodotti report periodici sull'attività svolta indirizzati agli enti a cui l'OdV della Società riporta ed alle funzioni centrali del Gruppo Allianz, secondo quanto previsto dalle direttive Anti-Fraud e Anti-corruption in vigore.

7.2 Sistema sanzionatorio dei Dipendenti

7.2.1 Dipendenti

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

A. Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigenti

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7, legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato dalla Società e precisamente:

- rimprovero verbale;
- biasimo inflitto per iscritto;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico, nei limiti stabiliti dal CCNL;
- licenziamento.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate – tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai Contratti Collettivi applicati, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.

Fermi restando gli obblighi per la Società, nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- a) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da determinare la concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001;
- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello.

B. Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto. La sanzione minima consisterà in un richiamo verbale o scritto dal dirigente.

Inoltre, in relazione alla gravità del comportamento commesso, oltre al licenziamento, potrà essere comminata una sanzione basata sulla riduzione del premio annuale.

Fermi restando gli obblighi per la Società, nascenti dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- a) adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati riconducibili a Allianz S.p.A.;
- b) violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che esponano la Società ad una situazione oggettiva di rischio imminente di commissione di uno dei reati.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.

* * *

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV rimanendo il Consiglio di Amministrazione responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate, su eventuale segnalazione dell'OdV.

7.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione il quale prende gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite all'amministratore e/o la segnalazione alle competenti Autorità di Vigilanza.

7.4 Misure nei confronti della Società di Servizi, dei Consulenti e dei *Partner*

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello applicabili alle Società di Servizi, ai Consulenti o ai *Partner* o ogni commissione dei reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

PARTE SPECIALE

Funzione e principi generali

8.1 FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE

Obiettivo della Parte Speciale del Modello è che tutti i Destinatari, come in precedenza individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- a) indicare le procedure che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV ed ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica

8.2 REGOLE GENERALI

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, al Codice Etico, ai valori e alle politiche della Società e del Gruppo e alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi improntati a principi generali di:

- a) conoscibilità all'interno della Società (ed eventualmente anche nei confronti delle altre società del Gruppo);
- b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- c) chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne, laddove adottate, sono caratterizzate dai seguenti elementi:

- a) massima separatezza possibile, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;

- b) traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;
- c) adeguato livello di formalizzazione;
- d) evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili.

Occorre rilevare che molte delle attività che potrebbero astrattamente condurre alla commissione di uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 sono presidiate e/o svolte, attraverso specifici contratti di servizio, da ciascuna delle competenti funzioni di Allianz S.p.A.. Per lo svolgimento di tali attività trovano pertanto applicazione le procedure/policy in uso presso Allianz S.p.A.

I contenuti della Parte Speciale trovano raccordo e completamento nei presidi di controllo contenuti nel corpus regolamentare aziendale, nonché nelle policy/procedure, delle Società del Gruppo che prestano servizi alla Società, in relazione alle attività da quest'ultima prestate.

8.3 IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “sicurezza” ai fini della prevenzione dei reati cd. presupposto (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per “delega” l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale, che necessitano per lo svolgimento dei loro incarichi di poteri di rappresentanza, viene conferita una “procura generale funzionale” di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la “delega”.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- a) tutti coloro che intrattengono per conto di Allianz Value S.r.l. rapporti con terze parti devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- c) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:
 - i poteri del delegato;
 - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
- d) i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- e) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, sono i seguenti:

- a) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna;
- b) le procure generali descrivono i poteri di gestione conferiti e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione aziendale che fissi: l'estensione di poteri di rappresentanza ed i limiti di spesa numerici
- c) la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;
- d) le procure speciali devono dettagliatamente stabilire l'ambito di operatività e i poteri del procuratore;
- e) una procedura ad hoc deve disciplinare modalità e responsabilità per garantire un aggiornamento tempestivo delle procure, stabilendo i casi in cui le procure devono essere attribuite, modificate e revocate (assunzione o estensione di nuove responsabilità e poteri, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui era stata conferita, dimissioni, licenziamento, revoca, ecc.).

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative (tali sono quei documenti interni all'azienda con cui vengono conferite le deleghe), raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

8.4 I CONTROLLI DELL'ODV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli, anche a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello), l'OdV effettua periodicamente (cfr. capitolo 5.5 della Parte Generale) controlli a campione sulle Attività Sensibili, al fine di verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole e ai principi dettati dal presente Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.).

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel presente Modello, a tale organismo viene garantito, in generale, libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

PARTE SPECIALE 1

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

(Artt. 24 e 25 del Decreto)

9.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione.

In particolare, gli articoli 24 e 25 contemplano diverse fattispecie di reati contro la pubblica amministrazione nonché alcuni reati contro il patrimonio commessi ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Come noto, la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (“Legge Anticorruzione”), ha riformato l’intero apparato normativo in materia di corruzione. Oltre a prevedere rigide regole comportamentali per i pubblici dipendenti e specifiche misure volte alla trasparenza dell’azione amministrativa, la legge ha apportato rilevanti modifiche in materia. Alle fattispecie già incluse nei c.d. “reati presupposto” della responsabilità ex Decreto 231 è andata ad aggiungersi quella della “induzione indebita a dare o promettere utilità” (art. 319-quater c.p.). Parallelamente, il legislatore è intervenuto sulla categoria dei reati societari di cui all’art. 25-ter del Decreto 231 introducendo la nuova figura del “reato di corruzione tra privati” (art. 2635 c.c.).

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25 e ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, alla Società.

- **Corruzione per l’esercizio della funzione (art.318 c.p. – cd. corruzione impropria) e corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p. – corruzione propria)**

La corruzione impropria, prevista dall’art.318 c.p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetti la promessa per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La corruzione propria, prevista dall’art.319 c.p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetti la promessa per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o

aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio. L'art.320 c.p. estende l'applicabilità di entrambe le fattispecie agli incaricati di pubblico servizio.

Nel caso della corruzione impropria, l'attività del pubblico ufficiale (o dell'incaricato di pubblico servizio) è pienamente conforme all'interesse pubblico, e ciò che si intende punire è esclusivamente il cd. mercimonio della funzione pubblica.

Nel caso della corruzione propria il pubblico ufficiale accetta una retribuzione in cambio del compimento di un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), oppure dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi del privato (es: offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri favori).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto corrotto e corruttore operano su un piano paritario, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater)**

Tale ipotesi di reato si configura in relazione alla condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

A differenza di quanto avviene per la concussione, in questo caso è punibile anche il soggetto che, per effetto delle pressioni subite, è indotto alla promessa o dazione di utilità. Si ritiene, infatti, che la minor intensità delle pressioni (di qui la differenza tra costrizione e induzione) consenta comunque al privato di non accedere alla richiesta.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura quando il privato offre o promette denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio (per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri), qualora l'offerta o la promessa non sia accettata; si configura inoltre quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai suoi doveri.

Tale ipotesi di reato rappresenta quindi una “forma anticipata” del reato di corruzione. In particolare, il reato di istigazione alla corruzione si configura pertanto tutte le volte in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla commissione di un reato di corruzione, questa non si perfezioni in quanto una delle due parti non accetta l’offerta o non recepisca il sollecito proveniente dall’altra.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo; il destinatario dell’attività corruttiva può essere non solo un magistrato, ma anche un testimone, un cancelliere od un altro funzionario).

- **Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

Tale ipotesi di reato – costituente un’ipotesi aggravata di truffa – incrimina la condotta di chi con artifici o raggiri induce taluno in errore procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno, quando il fatto sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Nella nozione di artifici (alterazione della realtà esteriore che si realizza o simulando l’inesistente o dissimulando l’esistente) o raggiri (consistenti essenzialmente in una menzogna qualificata corredata da ragionamenti e discorsi tali da farla recepire come veritiera) sono compresi anche la menzogna, o il silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze rilevanti ai fini della conclusione del contratto, quando abbiano determinato l’errore altrui, inducendo il soggetto ingannato a compiere un atto di disposizione patrimoniale dal quale sia conseguito un ingiusto profitto a favore dell’autore del reato, con altrui danno.

Ai fini della sussistenza della truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico, è necessario che lo Stato (o altro ente pubblico) patisca il danno patrimoniale, mentre non è indispensabile che il soggetto ingannato rivesta una funzione pubblica (si pensi all’inganno ai danni di funzionario di banca che sia indotto a trasferire al truffatore denaro di un ente pubblico).

Il profitto può anche consistere in una mancata diminuzione patrimoniale o in altro vantaggio.

Nella nozione di ente pubblico rientra qualsiasi ente che persegua finalità pubbliche o svolga funzioni di preminente interesse pubblico.

Rileva precisare che la giurisprudenza ha spesso catalogato come enti pubblici anche i soggetti di diritto privato che siano concessionari di pubblici servizi nonché le società che siano partecipate a maggioranza da un ente pubblico.

- **Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.).**

Con la legge 9 gennaio 2019, n. 3, il legislatore italiano ha inserito anche l'illecito di cui all'art. 346-bis c.p. nel catalogo dei reati presupposto del Decreto. Si noti, peraltro, che con la medesima novella è stato abrogato, nel codice penale, il reato di millantato credito (art. 346 c.p.), facendo tuttavia “confluire” tale condotta illecita nel rinnovato testo dell'art. 346-bis c.p.

A seguito della riforma operata nel 2019, quindi, il reato di traffico di influenze illecite punisce chiunque, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio – ovvero uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. – indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio – ovvero uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis c.p. – oppure per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Anche la frode informatica, come la truffa, è fonte di responsabilità per l'ente se commessa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.

Criteri per la definizione di Ente della Pubblica Amministrazione, di pubblico ufficiale e di soggetto incaricato di un pubblico servizio.

I reati ora esaminati sono reati contro la pubblica amministrazione, o reati commessi ai danni di enti pubblici. Inoltre, alcuni dei reati contro la pubblica amministrazione (i reati di concussione, corruzione e induzione indebita) presuppongono il coinvolgimento di un privato e di un soggetto che assuma la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Obiettivo del presente capitolo è, quindi, quello di indicare i criteri per l'individuazione della nozione di Ente della Pubblica Amministrazione nonché dei soggetti titolari di una delle qualifiche pubblicistiche rilevanti ai fini dei reati richiamati dall'art.25 D.Lgs. 231/2001 (concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione).

Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della pubblica amministrazione” qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di pubblica amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla pubblica amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici”.

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della pubblica amministrazione, i seguenti enti, categorie di enti, o singole articolazioni di enti:

1. istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
2. enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:

- 2.1. Ministeri;
- 2.2. Camera e Senato;
- 2.3. Dipartimento Politiche Comunitarie;
- 2.4. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- 2.5. Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;
- 2.6. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- 2.7. Banca d'Italia;
- 2.8. Consob;
- 2.9. Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
- 2.10. Agenzia delle Entrate;
- 2.11. ISVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
3. Regioni;
4. Province;
5. Comuni;
6. Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
7. Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
8. tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
 - 8.1. INPS;
 - 8.2. CNR;
 - 8.3. INAIL;
 - 8.4. ISTAT;
 - 8.5. ENASARCO;
 - 8.6. ASL
9. Enti e Monopoli di Stato;
10. RAI.

Anche i soggetti di diritto privato concessionari di pubblici servizi e le società partecipate a maggioranza da un ente pubblico sono considerate, dalla più recente giurisprudenza, alla stessa stregua di enti pubblici.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”².

Pubblico Ufficiale

Ai sensi dell’art. 357, primo comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale “*agli effetti della legge penale*” colui il quale esercita “*una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*”.

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di “pubblica funzione amministrativa”. Non si è compiuta invece un’analoga attività definitoria per precisare la nozione di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell’articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale “*è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi*”.

Tale ultima definizione normativa individua, innanzitutto, la delimitazione “esterna” della funzione amministrativa. Tale delimitazione è attuata mediante il ricorso a un criterio formale che fa riferimento alla natura della disciplina, per cui è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Inoltre, il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di “pubblica funzione” da quella di “servizio pubblico”. Vengono quindi pacificamente definite come “funzioni pubbliche” quelle attività amministrative che rispettivamente ed alternativamente costituiscono esercizio di: (a) poteri deliberativi; (b) poteri autoritativi; (c) poteri certificativi.

Alla luce dei principi sopra enunciati, si può affermare che la categoria di soggetti più problematica è certamente quella che ricopre una “pubblica funzione amministrativa”. Per fornire un contributo pratico alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche – sempre riferendoci ad un'attività di altro ente pubblico retta da norme pubblicistiche – tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza (e.g. i componenti di un consiglio di amministrazione di un ospedale: Cass. Pen., Sez. VI, 15 dicembre 1997, n. 11462). Esatto sembra infine affermare, in tale contesto, che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non “formino” o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

Reati che possono essere commessi solo da o verso pubblici ufficiali

Art. 317 c.p. Concussione

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Incaricato di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” si rinviene all’art. 358 cod. pen. il quale recita che *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – del pari alla “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell’autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

Il legislatore ha, inoltre, precisato che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”. Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini delle definizioni come pubblico servizio dell’intera attività svolta nell’ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l’esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l’accento sul carattere della strumentalità ed accessorietà delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale. In tal senso da ultimo si è espresso anche il Consiglio di Stato con sentenza n. 1094, depositata in Cancelleria il 13 marzo 2008 (ribadendo, in tale sede, che lo svolgimento dell'attività sociale, esercitata in regime di concessione amministrativa da una società per azioni di diritto privato – nel caso di specie, la costruzione e la gestione delle autostrade – con finalità oggettivamente pubbliche ha natura di attività amministrativa e non di attività di diritto privato).

Reati che possono essere ascritti agli incaricati di pubblico servizio

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

9.2 ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

Le principali Attività Sensibili, già esposte nella Parte Generale del presente documento, che Allianz Value S.r.l. ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1. Gestione degli adempimenti e dei rapporti con i Funzionari degli Enti pubblici competenti in materia di adempimenti societari presso il Tribunale, la CCIAA e l'Ufficio del Registro

2. Gestione e utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici, con riferimento in particolare all'attività di trasmissione di dati su supporti informatici a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o autorità (anche mediante accesso a sistemi informatici o telematici)
3. Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti relativi allo svolgimento di attività regolate dalla normativa di riferimento.
4. Si tratta in particolare della gestione dei rapporti con le Autorità (ad esempio Autorità Garante per la Protezione dei dati personali), sia nell'attività ordinaria che in caso di verifiche, ispezioni ed accertamenti.
5. Gestione dei rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti. (Attività gestita dalle competenti funzioni di Allianz S.p.A.)
6. Gestione dei flussi monetari e finanziari.
7. Acquisto di beni, servizi e consulenze
8. Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte. . (Attività gestita dalle competenti funzioni di Allianz S.p.A.)

9.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto (coerentemente a quanto previsto anche nel Codice Etico e di Comportamento) in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- b) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale. In particolare, ai rappresentanti della P.A. o a loro familiari non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di regalo, doni o gratuite prestazioni che possano apparire, comunque, connessi con il rapporto di affari con Allianz Value S.r.l. o miranti ad influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Anche in quei paesi in cui offrire regali o doni costituisce una prassi diffusa in segno di cortesia, tali regali devono essere di natura appropriata e non contrastare con le disposizioni di legge; non devono comunque essere interpretati come richiesta di favori in contropartita. In caso di dubbio il destinatario deve darne tempestiva informazione alla società di appartenenza la quale, nei casi opportuni informa tempestivamente la funzione *Compliance* di Allianz S.p.A. che, a sua volta, sottoporrà la segnalazione al Comitato Codice Etico di Allianz S.p.A. In tali casi si deve prontamente informare l'OdV anche mediante una elencazione dettagliata dei regali offerti;
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) eseguire prestazioni e riconoscere compensi in favore della Società di Servizi, dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

9.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole e divieti elencati al precedente capitolo 4, devono rispettarsi le procedure qui di seguito descritte, oltre alle Regole e Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello.

Le regole qui di seguito descritte, devono essere rispettate nell'esplicazione dell'attività di Allianz Value S.r.l. sia in territorio italiano sia all'estero.

1. Alle Società di Servizi, Consulenti e Partner che materialmente intrattengano rapporti con la P.A. per conto di Allianz Value S.r.l., deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla Società, con apposita clausola contrattuale. Ove sia necessaria, sarà rilasciata ai soggetti predetti specifica procura per iscritto che rispetti tutti i criteri elencati alla precedente Parte Speciale – 3. “Il sistema di deleghe e procure”.
2. L'OdV deve esserne informato con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.; l'OdV a sua volta deve prontamente informare il Gruppo Consultivo 231 di Allianz S.p.A.
3. I contratti tra Allianz Value S.r.l. e le Società di Servizi, i Consulenti e i Partner devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini, e rispettare quanto indicato ai successivi punti.
4. I Consulenti devono essere scelti con metodi trasparenti; in particolare, la selezione deve avvenire tra i Consulenti/Partner “accreditati” dalla Società nelle c.d. “*recommended list*” di Allianz S.p.A.; le richieste di spesa eventualmente rivolte a soggetti “esterni” alla recommended list dovranno essere accompagnate da adeguata motivazione.
5. I Partner devono essere scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura
6. Tutti i Dipendenti che intrattengono rapporti con le istituzioni sono tenuti a rispettare tutti i principi e le regole indicate nel presente Modello
7. Nessun pagamento può essere effettuato in contanti, salvo in caso di specifica autorizzazione a doppia firma dei dirigenti del Gruppo per specifici pagamenti o gruppi di pagamenti, ad esempio, taxi. Del pagamento in contanti dovrà essere tenuta immediata evidenza e dovranno essere rilasciate le fatture o le ricevute legalmente previste.

8. Alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative al D.Lgs. 81/08, verifiche tributarie, INPS, etc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'OdV dovrà essere prontamente informato dell'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna. L'OdV a sua volta provvederà ad informare prontamente (max. 5 giorni) il Gruppo Consultivo 231 di Allianz S.p.A. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti gli appositi verbali, che verranno conservati dall'OdV ed inviati al Gruppo Consultivo 231 di Allianz S.p.A.;

Ciascun Destinatario che intenda o abbia la necessità di intrattenere rapporti istituzionali con la P.A. dovrà preventivamente rivolgersi al Consiglio di Amministrazione, al fine di ottenere una specifica autorizzazione scritta. Detta autorizzazione deve essere trasmessa anche all'OdV che a sua volta provvederà ad informare prontamente (max. 5 giorni) il Gruppo Consultivo 231 di Allianz S.p.A.

PARTE SPECIALE 2
Delitti Informatici e di trattamento illecito di dati
(Artt. 24 bis del Decreto)

10.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti informatici e di trattamento illecito di dati. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 all'art. 24 *bis* ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, data l'operatività della Società.

- **Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)**

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, – ossia i delitti previsti dagli artt. 476 e segg. c.p., tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati - sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti cartacei. Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p, D.lgs. 82/2005).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

10.2 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI INFORMATICI

La principale Attività Sensibile che Allianz Value S.r.l. ha individuato al proprio interno è la seguente:

- Gestione ed utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici

Come indicato nella sezione introduttiva, alla luce del modello operativo aziendale molte delle attività che potrebbero astrattamente condurre alla commissione di uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 sono presidiate e/o svolte, attraverso specifici contratti di servizio, da ciascuna delle competenti funzioni di Allianz S.p.A..

Per lo svolgimento di tali attività trovano pertanto applicazione le procedure/policy in uso presso Allianz S.p.A.

In aggiunta a tali presidi si declinano alcune regole generali e principi di coordinamento con valenza generale.

10.3 REGOLE GENERALI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:

- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta.

Al fine di limitare le rischiosità connesse alle tipologie di reato qui considerate, la Società:

- regolamenta, attraverso opportune policy l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi da parte dei Destinatari sulla base delle finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali.

In generale, alla luce del modello operativo aziendale che non prevede una struttura operativa propria quanto piuttosto l'utilizzo dei servizi forniti da Società del Gruppo, la Società applica le policy per la sicurezza informatica della Società di Service per le attività riconducibili a tale ambito, all'interno delle quali vengono disciplinate le modalità di gestione, utilizzo e protezione delle risorse informatiche della stessa, in linea con la normativa vigente applicabile (e.g. Codice in materia di protezione dei dati personali).

Infine, si specifica che sono oggetto di reportistica periodica nei confronti dell'OdV:

- descrizione dei sistemi informatici/ software in uso presso la compagnia per trasmettere flussi informativi e controlli effettuati sul funzionamento degli stessi;
- relazione sulle procedure di utilizzo dei sistemi informativi aziendali e attività di potenziamento e miglioramento degli stessi.

PARTE SPECIALE 3

Reati Societari

(Art. 25 ter)

11.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei reati societari.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 all'Art. 25-ter e ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, alla Società.

- **False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)**

L'art. 2621 c.c. si applica agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in errore.

Si precisa che:

- le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la stessa pena si applica se le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
- Il reato previsto dall'articolo 2622 c.c. si applica, invece, alle società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in Italia o in un paese dell'Unione Europea o alle società a queste equiparate, vale a dire:
 - le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
 - le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

- le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

L'art. 2622 c.c. attribuisce rilevanza anche a comunicazioni non previste dalla legge e non richiede che i fatti materiali non rispondenti al vero siano anche rilevanti.

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato di impedito controllo è integrato dal fatto degli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, cagionando un danno ai soci.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

- **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali della società, ovvero emesse dalla società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

L'art.2632 c.c. si applica agli amministratori e ai soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale della società mediante: attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

L'art.2638 c.c. si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti e altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali pongono in essere una delle seguenti condotte:

- espongono nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al

vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, o su beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- allo stesso fine, occultano in tutto o in parte, con altri mezzi fraudolenti, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, o beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

- ostacolano le funzioni delle Autorità di vigilanza in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute.

- **Corruzione tra Privati**

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” (G.U. n. 75 del 30 marzo 2017), l’articolo 2635 c.c. è stato oggetto di una profonda rivisitazione.

Nello specifico, la disposizione ora punisce, salvo che il fatto costituisca reato più grave, «gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà». Ai sensi del medesimo comma, poi, la stessa pena si applica se il fatto è commesso da chi, nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato, «esercita funzioni direttive diverse» rispetto a quelle indicate. Inoltre, l’art. 2635, co. 2, c.c. punisce – con una pena inferiore – gli stessi fatti se commessi «da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati dal primo comma».

A rilevare ai sensi dell’art. 25-ter, co 1, lett. s-bis) del D.lgs. 231/2001 è, invece, il terzo comma dell’art. 2635 c.c. che punisce chi, anche per interposta persona, «offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma».

Quindi, con riferimento a questa fattispecie di reato, una eventuale responsabilità può sorgere in capo all’ente solo nel caso in cui un soggetto apicale o un soggetto sottoposto alla vigilanza dello stesso prometta denaro o altra utilità ad un esponente di un altro ente al fine di avvantaggiare il proprio e non, invece, nel caso in cui riceva o accetti la promessa. In breve,

è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente di appartenenza del corruttore, non dell'ente di appartenenza del corrotto.

La norma prevede un regime di procedibilità diversificato (d'ufficio o a querela) a seconda che dal fatto derivi o meno una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

- **Istigazione alla Corruzione tra Privati**

L'introduzione del nuovo articolo 2635-bis del Codice civile riguarda invece la "Istigazione alla corruzione tra privati", fattispecie volta a punire chi mira a corrompere le figure dirigenziali che operano all'interno di società private.

In particolare, la condotta rilevante ai sensi dell'art. 25-ter, co. 1, lett. s-bis) del Decreto si realizza attraverso l'offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzioni direttive in società o enti privati, affinché questi ultimi compiano od omettano atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata (art. 2635-bis, co. 1, c.c.).

11.2 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI

Le principali Attività Sensibili, già esposte nella Parte Generale del presente documento, che Allianz Value S.r.l. ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

1. Coordinamento e gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di:
 - rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi, finanziari ed economici
 - corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi
 - gestione amministrativa e contabile dei fornitori e dei rapporti inter-company;
 - accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d'anno.

2. Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione
3. Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali funzionali alla realizzazione di:
 - Operazioni straordinarie
 - Operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale
 - Altre operazioni su azioni o quote sociali o della società.
4. Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale
5. Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali
6. Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti
7. Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante.
8. Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale
9. Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti (ad esempio Autorità Garante per la Protezione dei dati personali), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti.

Attività sensibili nell'ambito del reato di corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati

In considerazione delle peculiarità che caratterizzano il reato di corruzione tra privati e istigazione tra privati e dei relativi rischi di realizzazione in ambito societario, si ritiene di dedicare allo stesso un approfondimento specifico.

Di seguito sono descritte le principali Attività Sensibili che Allianz Value S.r.l. ha individuato al proprio interno, nonché le relative attività strumentali (“Attività Strumentali”). Con particolare riferimento a queste ultime, si segnala che, pur non essendo direttamente esposte al rischio di commissione del reato di corruzione tra privati, costituiscono comunque attività strumentali e accessorie alla configurazione dello stesso, in quanto necessarie alla realizzazione della provvista utile al soggetto corruttore per porre in essere la condotta corruttiva (promessa o dazione di denaro o altra utilità).

A.) Acquisti di beni e servizi: tale attività è rilevante in considerazione dei rischi di commissione di condotte corruttive in occasione dell’acquisto di beni e servizi (es. corruzione del responsabile vendite del fornitore aziendale di PC, affinché accetti di vendere i prodotti ad un prezzo scontato rispetto a quello di mercato).

C.) Gestione delle controversie e accordi transattivi: tale attività è rilevante in considerazione dei rischi di commissione di condotte corruttive in occasione della definizione transattiva delle liti (es. corruzione del responsabile affari legali di una società con cui è in corso un contenzioso affinché accetti una transazione a condizioni più favorevoli per il corruttore).

D.) Attività Strumentali Definizioni dei poteri di spesa

11.3 REGOLE GENERALI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari dello stesso devono in generale conoscere e rispettare:

1. i principi di Corporate Governance a cui Allianz Value S.r.l. ed il Gruppo che si ispirano;
2. le procedure aziendali e di Gruppo, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale ed organizzativa ed il sistema di controllo della gestione;
3. le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di *reporting*;
4. in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001); sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

3. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare nel rispetto delle leggi vigenti;
4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo.

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

11.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte:

- Le comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società (bilancio d'esercizio corredato dalla relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrale, ecc.) devono essere redatti in modo tale che siano determinati con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione fornisce, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili.
- La rilevazione dei dati di bilancio e la loro elaborazione ai fini della predisposizione della bozza di bilancio deve seguire i principi di veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni contenute nel bilancio ovvero negli altri documenti contabili, oltre che nei documenti a questi ultimi connessi.
- Tutte le operazioni sul capitale sociale di Allianz Value S.r.l., nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di Corporate Governance e delle procedure aziendali e di Gruppo all'uopo predisposte.

A fianco delle regole di Corporate Governance e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi:

- attivazione di un programma di formazione-informazione periodica dei Dipendenti e degli Organi Sociali sulle regole di Corporate Governance e sui reati societari;
- la partecipazione dell'OdV alle riunioni assembleari mediante apposito invito predisposto dalla Segreteria Societaria; l'OdV valuterà l'utilità della propria partecipazione;
- formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria.

Il miglioramento e lo sviluppo dei principi generali e delle procedure specifiche dettate dalla presente Parte Speciale del Modello sono curati dall'OdV recependo anche le indicazioni

fornite dal Gruppo Consultivo 231 di Allianz S.p.A. Relativamente alle Attività Sensibili identificate per il *Reato di Corruzione tra Privati e istigazione alla corruzione tra privati*, si applicano i seguenti principi:

A) Acquisti di beni e servizi

A presidio dell'Attività Sensibile in esame, la Società:

- per gli acquisti effettuati dalla funzione Procurement, prevede una separazione di ruoli tra chi richiede l'acquisto e chi lo autorizza, istituendo una funzione ad hoc per la gestione di tutte le fasi dell'acquisto di beni e servizi;
- prevede livelli autorizzativi diversi a seconda dell'importo dell'acquisto;
- verifica l'attendibilità e l'onorabilità dei fornitori aziendali;
- attua una gara tra più fornitori per forniture superiori ad una soglia predeterminata ed indicata in apposita policy aziendale;
- per gli acquisti effettuati dalla funzione Procurement, prevede la tracciabilità dell'intero processo di gestione degli acquisti.

C) Gestione delle controversie e accordi transattivi

A presidio dell'Attività Sensibile in esame, la Società:

- definisce i ruoli e le responsabilità dei soggetti incaricati di gestire il singolo contenzioso o posizione pre - contenziosa;
- prevede la partecipazione di più soggetti al processo decisionale e la tracciabilità delle singole fasi di apertura e gestione del contenzioso e dei relativi accordi transattivi;
- prevede che il processo che conduce ad un accordo transattivo sia adeguatamente tracciato e che gli eventuali accordi transattivi siano debitamente formalizzati, sottoscritti in coerenza con il sistema autorizzativo in essere e correttamente archiviati;
- prevede che l'eventuale coinvolgimento di consulenti legali avvenga solo previa verifica dell'attendibilità e dell'onorabilità dei medesimi;

- prevede che la selezione dei legali esterni sia veicolata dall'Ufficio Legale della Società.

Relativamente alle Attività Strumentali identificate al precedente capitolo 20.2 si applicano i seguenti principi:

A) Definizione dei poteri di spesa

A presidio dell'Attività Strumentale in esame, la Società:

- prevede che i poteri di rappresentanza e di spesa siano attribuiti per iscritto a soggetti che ricoprono adeguati ruoli e responsabilità nell'organigramma aziendale e che siano in possesso di adeguati requisiti di onorabilità e professionalità;
- prevede che i poteri di spesa siano esercitabili in firma congiunta in relazione a specifiche tipologie di spese o al di sopra di determinati importi;
- prevede che le procure siano tempestivamente aggiornate in caso di assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui erano state conferite, dimissioni, licenziamento, ecc.

PARTE SPECIALE 4
Reati in materia di riciclaggio
(Artt. 25 octies del Decreto)

12.1 LE FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati in materia di riciclaggio.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 all'art. 25 octies ritenute applicabili, anche se in via prudenziale, data l'operatività della Società.

- **Ricettazione (Art. 648 C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Non è punibile a titolo di ricettazione l'autore o concorrente nel delitto presupposto.

Per "acquisto" si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale un soggetto consegue il possesso del bene.

Per "ricezione" si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche solo temporanea.

Per "occultamento" si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto .

Perché sussista il reato non è necessario che il danaro o i beni-provengano direttamente o immediatamente dal delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che il soggetto sia consapevole di tale provenienza.

- **Riciclaggio (Art. 648 bis C.P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel cambiare-il danaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per "trasferimento" si intende la condotta consistente nello spostamento di denaro, beni o altre utilità, anche mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un quid pluris rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di attività idonee a celare l'origine illecita dei proventi.

Non può essere autore del reato chi abbia commesso o concorso a commettere il delitto dal quale provengono le utilità riciclate.

- **Impiego di denaro, beni, o utilità di provenienza illecita (Art. 648 ter C. P.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale.

Il reato non si configura se il fatto costituisce già ricettazione o riciclaggio.

A differenza del riciclaggio, l'impiego non richiede che la condotta sia in grado di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo". Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

- **Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)**

La nuova fattispecie è stata inserita dall'art.3 l.n.186/2014 al fine di superare, anche in ottemperanza ad indicazioni di fonte internazionale, uno dei principali ostacoli all'effettiva applicazione delle fattispecie fin qui esaminate, rappresentato dal cd. privilegio

dell'autoriciclaggio, per effetto del quale non era punibile a titolo di riciclaggio o impiego l'autore o il concorrente nel reato presupposto.

Anziché provvedere alla semplice eliminazione delle clausole espressive di tale “privilegio” dalle fattispecie degli artt. 648 bis e 648 ter, il legislatore ha inserito una fattispecie di nuovo conio, sanzionata meno severamente.

Il reato di autoriciclaggio si configura nel caso in cui chi abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo impieghi, sostituisca o trasferisca in attività economiche, finanziarie, industriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione dell'origine delittuosa. .

L'autoriciclaggio consiste, pertanto, nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri.

Non sono punibili le condotte per effetto delle quali i proventi illeciti sono destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Reati presupposto dell'autoriciclaggio

Nell'ambito di attività d'impresa, pare possibile individuare taluni reati che più facilmente possono essere fonte di proventi illeciti per l'ente: così, ad esempio, i reati tributari, la truffa o la corruzione (anche tra privati).

E' bene precisare che, ai fini della sussistenza della responsabilità dell'ente non si richiede che i proventi derivino da reati presupposto di una responsabilità dell'ente: il reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente è infatti il reato di autoriciclaggio, non i reati presupposto di tale reato.

Può tuttavia essere opportuno – ai fini di una più efficace prevenzione del rischio di una responsabilità dell'ente nascente dalla commissione del reato di autoriciclaggio – prevedere nel Modello anche misure idonee a prevenire il rischio di commissione di altri reati, per quanto non compresi fra i reati “231” – laddove per tipologia e frequenza assumano significativa rilevanza.

Tale sembra essere il caso per i reati tributari e per il reato di truffa comune, per quanto, si ripete, tali reati, di per sé, non costituiscano reati “231”.

Si analizzeranno, quindi, brevemente tali tipologie di reato.

A) I reati tributari

I reati tributari, previsti dal D. Lgs. 74/2000 recante la “nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’art. 9 della legge 25 giugno 1999, n.205”, sono:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- dichiarazione fraudolenta mediante artifici;
- dichiarazione infedele;
- omessa dichiarazione;
- emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- omesso versamento di ritenute certificate;
- omesso versamento di IVA;
- indebita compensazione;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

B) Reati di truffa (ex art. 640 c.p.)

Il reato di truffa si configura ai sensi dell'art. 640 c.p. ogni volta che un qualsiasi soggetto, inducendo qualcuno in errore con artifici o raggiri, procuri per sé o per altri un ingiusto profitto in danno di altri.

Il suddetto reato punisce le condotte aggressive contro il patrimonio personale altrui realizzate attraverso:

- *artifici*, ossia attraverso una manipolazione o una trasfigurazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di fatti o circostanze in realtà inesistenti o la dissimulazione di circostanze esistenti;

- *raggiri*, ossia attraverso un'attività simulatrice posta in essere con parole e argomentazioni che fanno scambiare il falso per il vero.

In considerazione dell'attività svolta dalla Società, il suddetto reato assume particolare rilevanza nella forma della c.d. "truffa contrattuale", ossia in quell'elaborazione giurisprudenziale del reato di truffa ex art. 640 c.p. che è configurabile tutte le volte che in un rapporto contrattuale uno dei contraenti ponga in essere artifici o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che, ove conosciuti, avrebbero indotto l'altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto.

In tali casi gli artifici o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze potessero essere conoscibili dalla controparte con ordinaria diligenza.

Tali fattispecie, pertanto, sono particolarmente diffuse nelle relazioni contrattuali che, essendo connotate da un alto grado di asimmetria informativa, trovano specifica e dettagliata regolamentazione da parte delle Autorità di Vigilanza.

Le disposizioni regolamentari, infatti, prevedono in capo ai soggetti vigilati l'obbligo di comportarsi con diligenza e correttezza nell'interesse dei clienti operando in modo che essi siano adeguatamente informati e impongono agli stessi specifici obblighi giuridici di agire in modo tale da assicurare trasparenza ed equo apprezzamento delle condizioni contrattuali.

12.2 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO

Le principali Attività Sensibili e le Attività strumentali che Allianz Value S.r.l. ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

Attività strumentali alla realizzazione dei reati di riciclaggio:

- **Gestione dei flussi monetari e finanziari:** tale attività rileva affinché i flussi finanziari della Società siano opportunamente tracciati, onde evitare un eventuale generazione di provviste illecite – p.e., dal mancato pagamento delle imposte – che potrebbero dar luogo a fatti di autoriciclaggio.

- **Acquisto di beni, servizi e consulenze:** tale attività è rilevante in considerazione del rischio di acquisto da fornitori aziendali di materiale proveniente da precedente attività delittuosa.

12.3 REGOLE GENERALI E PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

- La Società assicura un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica dei fornitori;
- la Società valuta l'attendibilità dei fornitori con modalità che consentano di verificarne la correttezza professionale in un'ottica di prevenzione dei Reati di Riciclaggio;
- la Società non utilizza strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- la Società effettua un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali;
- la Società rispetta il Codice Etico e di Comportamento aziendale;
- la Società rispetta quanto disposto dalle procedure aziendali in tema di prevenzione del riciclaggio con riferimento, inter alia, agli obblighi di segnalazione delle Operazioni Sospette.

Alla Società è fatto inoltre divieto di:

- emettere fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti;
- emettere fatture o altri documenti recanti l'indicazione di corrispettivi o IVA in misura superiore a quella reale o nomi diversi da quelli veri affinché, pur risultando veritiera la cessione o la prestazione, il relativo costo possa essere realizzato da soggetti diversi da coloro che hanno fruito della prestazione o cessione;
- effettuare pagamenti a fronte del ricevimento di fatture relative ad attività non espletate;
- occultare o distruggere tutti o parte dei documenti la cui tenuta è obbligatoria, in misura totale o anche solo tale da rendere impossibile la ricostruzione di tutta la gestione economica del contribuente per quell'anno.

Inoltre, a presidio dei reati fonte dell'Autoriciclaggio, si considerino le disposizioni riportate nelle Parti Speciali e poste a mitigazione di tutte le fattispecie di Reato a cui la Società risulta esposta, con particolare riferimento ai Reati Societari e ai Reati di Criminalità Organizzata.

12.4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

A) GESTIONE DEI FLUSSI MONETARI E FINANZIARI

Al fine di scongiurare il pericolo di commissione dei reati previsti nella presente Parte Speciale, è necessario:

- che qualunque transazione finanziaria presupponga la conoscenza del beneficiario della relativa somma;
- avere sempre conoscenza dell'utilizzo che verrà fatto dei fondi della Società gestiti da terzi;
- utilizzo del c/c della Società.

Al fine dell'efficace attuazione di quanto sopra riportato, i Dipendenti, gli Organi Societari (nonché i Consulenti ed i Partner nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) operano in base a procedure che consentano quanto segue:

- i dati raccolti relativamente ai rapporti con Consulenti e Partner devono essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi sia per una valida valutazione del loro profilo;
- la gestione anomala dei rapporti sia preventivamente rilevata e tempestivamente rifiutata e gli indici di anomalia predefiniti siano in grado di selezionare tale anomalia;
- siano posti in essere controlli sulle attività di selezione delle Controparti Contrattuali, dei Dipendenti, dei Consulenti e dei Fornitori.

B) ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E CONSULENZE

Con riferimento ai Fornitori che non siano già stati selezionati da Allianz SE:

- La Società adotta una procedura aziendale per la gestione dei rapporti con i Fornitori, la quale preveda una verifica preliminare del possesso da parte degli stessi dei necessari requisiti di affidabilità e onorabilità.
- La procedura di cui al precedente punto 1) disciplina altresì il processo di acquisto del bene, indicando le unità coinvolte, le modalità di richiesta di autorizzazione alla spesa e di effettuazione dei relativi pagamenti, nonché di contabilizzazione dell'importo.
- La Società verifica periodicamente il possesso dei requisiti dell'affidabilità e onorabilità dei Fornitori.
- La Società inserisce nei contratti con i Fornitori e gli Appaltatori una specifica clausola con la quale gli stessi dichiarano i) di essere a conoscenza del D.lgs. 231/2001 e dichiara di non aver mai ricevuto condanne, anche non esecutive, per uno dei reati e degli illeciti amministrativi contemplati nel citato Decreto; ii) di prendere atto che la Compagnia ha adottato il presente Modello, pubblicato sul sito web; e iii) si impegna al rispetto della normativa alla base del Modello e quindi a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di Reato dal medesimo previste.
- La Società si è dotata di un'apposita procedura aziendale che regoli la selezione dei fornitori di beni e servizi esterni al Gruppo Allianz, coi quali venga sottoscritto uno o più contratti di fornitura che superino un importo di valore prestabilito;

Nei contratti con i Fornitori la Società inserisce altresì la specifica clausola anticorruption.

PARTE SPECIALE 5

**Reato di induzione a non rendere dichiarazioni
o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
(Art. 25 decies)**

13.1. LE FATTISPECIE DI REATO

Il delitto di cui all'art. 377-*bis* del codice penale è stato inserito nel catalogo dei reati presupposto dalla L. 3 agosto 2009, n. 116 (art. 25-*decies* D.lgs. 231/2001).

Nello specifico, la disposizione del codice penale sanziona – salvo che il fatto costituisca reato più grave – *«chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere»*.

13.2 ATTIVITA' SENSIBILI

Di seguito sono descritte le Attività Sensibili che Allianz Value S.r.l ha individuato al proprio interno in relazione al reato di cui al presente capitolo:

a) Gestione del contenzioso: si tratta delle attività relative alla gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali, attivi e passivi, che coinvolgono la Compagnia e della gestione dei rapporti con i consulenti legali e tecnici esterni, con specifico riferimento alla gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non rispondere nel processo penale.

13.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I seguenti principi di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali di Allianz Value S.r.l. – in via diretta – sia ai consulenti legali e tecnici della Compagnia in forza di apposite clausole contrattuali.

E' fatto divieto in via generale di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*decies* del D.lgs. 231/2001).

In particolare, è fatto espresso divieto ai Destinatari, di ricorrere alla forza fisica, a minacce o all'intimidazione oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole alla Società o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto ulteriormente divieto di:

- a) usare qualsiasi forma di violenza o minaccia al fine di indurre una persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;
- b) offrire o promettere di offrire denaro o altre utilità al fine di indurre una persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci.

13.4 PRINCIPI SPECIFICI PER LE PROCEDURE

A) GESTIONE DEL CONTENZIOSO

In relazione all'attività sensibile in commento e al fine di integrare i principi generali sopra indicati si richiamano anche quelli dettati nei precedenti capitoli 9.3, 9.4 e 9.5 dedicati alla gestione dei rapporti con la P.A.